

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALI

QPI

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in oggetto perpetua una infausta prassi di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui rinvio o differimento è spesso reso necessario da ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche – ed in particolar modo delle amministrazioni ministeriali – registrate nella fase attuativa delle leggi vigenti. Si tratta, segnatamente, del quarto decreto-legge emanato nella legislatura in corso, con la finalità di prorogare una serie di termini. Non la singola proroga, ma il sistematico ricorso ad una pluralità di rinvii mediante un vero e proprio filone normativa – non a caso ribattezzato giornalmicamente «mille proroghe» – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto aleatorio con riguardo alle categorie di necessità ed urgenza, laddove sarebbero più opportuni interventi legislativi ordinari di modifica o abrogazione ovvero di modulazione delle scadenze in senso più realistico;

l'A.S. 2630 reca disposizioni che intervengono su numerosissimi ambiti materiali che, pur risultando avvinte dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, non risultano né idonee, né conformi a superare il vaglio di ragionevolezza e, dunque, di costituzionalità. La stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame – solo apparentemente e solo formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto semantico connesso alla «proroga di termini», correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere l'straordinari) – nonché la presenza di di-

sposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono ulteriori elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza. Questi gli ambiti materiali del provvedimento: pubbliche amministrazioni; editoria e Consiglio nazionale e Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti; lavoro e politiche sociali; istruzione, università e ricerca; Ministero dell'interno; sviluppo economico e comunicazione; salute; Ministero della difesa; infrastrutture e trasporti; giustizia; beni e attività culturali; ambiente; materia economica e finanziaria; interventi emergenziali;

il Governo, attraverso questa tipologia di decreti, compie l'operazione di rinviare (o prolungare) la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di «sistemazione» della legislazione vigente che esula dalla sua natura esecutiva, vale a dire dalla responsabilità di dare esecuzione ed applicazione alle leggi votate dalle Camere. Ci si trova, dunque, di fronte ad una vera e propria «fuga da quella legge» derivante dal fatto che nel labirinto di proroghe contenute, il Governo blocca – talvolta reiteratamente l'applicazione di leggi votate dal Parlamento, con grave lesione delle attribuzioni del Parlamento medesimo. Il disegno di legge in esame contiene, in particolare, diverse modalità di proroghe riassumibili in: proroghe relative a disposizioni a carattere temporaneo, proroghe relative a discipline a regime, proroghe e regimi transitori relativi ad adempimenti, proroga di regimi derogatori e proroghe non testuali. Il reiterato differimento di una norma può comprometterne l'efficacia e vanificarne la stessa formale sussistenza nell'ordinamento. A motivo di ciò sarebbe opportuno un ricorso particolarmente rigoroso e limitato allo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della proroga legislativa, non potendosi ammettere, senza danni per la certezza del diritto, la generalizzata sistematizzazione di uno strumento concepito quale eccezionale rimedio a situazioni dalle quali può derivare concreto pregiudizio ove non si intervenisse sui termini in scadenza;

tali rinvii spesso intervengono su disposizioni già ripetutamente prorogate, con l'effetto di rinviarne di fatto *sine die* l'entrata in vigore, ovvero dispongono, in maniera indifferenziata e per una pluralità di argomenti e tematiche disomogenei, differimenti anche pluriennali talvolta impropriamente riaprendo termini scaduti da anni con un effetto di riviviscenza incompatibile con il principio *tempus regit actum* – che mal si atagliano alla natura della decretazione d'urgenza. Basta scorrere il mero elenco dei titoli dell'articolato per osservare come ampi settori delle politiche pubbliche vengono ad essere disciplinati quasi esclusivamente con provvedimenti di urgenza, che si susseguono con continue approssimazioni ed assestamenti in corso d'opera, facendo peraltro perdere a precedenti decreti-legge vanificati a colpi di successive proroghe – quei requisiti di urgenza e di immediata applicazione invocati per il ricorso stesso alla decretazione nel momento in cui vennero adottati;

a tal proposito, a titolo esemplificativo, nel corso dell'esame in sede referente, è stato approvato un emendamento con cui si è ulteriormente prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere. Si pensi che una norma del 2001 (decreto-legge n. 411 del 2001, articolo

3-bis, comma 1) imponeva tale adeguamento entro il 31 dicembre 2004: tale termine è stato reiteratamente prorogato dal legislatore fino all'anno 2017, differendo il termine normativo iniziale di ben 13 anni;

valutato, inoltre, che:

il fatto che il decreto «proroga-termini» sia ormai divenuto una tipologia a sé stante) è suscettibile di determinare surrettiziamente un nuovo parametro formale – la «proroga» che si consolida nella prassi e giustifica di per sé l'eterogeneità del contenuto senza altra motivazione che non sia il mero decorso del tempo, senza alcuna valutazione delle conseguenze di un simile approccio. Con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene dunque alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e parlamento. Non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi; ci si trova) infatti, dinanzi a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo. La stessa amministrazione, non rispettando i termini per gli adempimenti di propria spettanza. nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza dei destinatari delle norme circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;

considerato, in fine, che:

la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 220 del 2013, ha sottolineato che le disposizioni della legge n. 400 del 1988 «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprimono ed esplicitano ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge», In altri termini la Corte ha rilevato che «ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n. 22 del 2012). L'assenza di detta omogeneità conduce alla possibile rilevazione – da parte della Corte Costituzionale della mancanza dei presupposti del decreto-legge di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

in forza, dunque, della palese violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 77 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. di non procedere all'esame del disegno di legge 2630.

QP2

DE PETRIS, MINEO, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, si compone di 15 articoli comprendente ben 83 proroghe;

il presente decreto-legge si caratterizza per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano del tutto i presupposti di necessità e urgenza così come sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dalle più recenti sentenze della Corte costituzionale al riguardo e, in particolare con la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Corte ritiene illegittimo il decreto legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità. Tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

il ricorso periodico e sistematico ad un decreto «di fine anno» che viene denominato, nell'accezione comune e mediatica «Mille proroghe», e che coinvolge una serie eterogenea di interventi che si dovrebbero più opportunamente affrontare con misure legislative di tipo ordinario di modifica, di abrogazione ovvero di modulazione di scadenze, denuncia di per sé stesso la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, non essendo contemplato come giustificazione del ricorso alla decretazione d'urgenza il mero e infruttuoso decorso del tempo ai fini dell'applicazione di norme di legge che impongono obblighi di adempimenti alla Pubblica amministrazione;

inoltre la riproposizione ogni fine anno di un decreto legge, ancorché disomogeneo, di proroghe di termini che spesso riguardano sempre le stesse, medesime, norme per più anni consecutivamente, rappresenta la spia, non solo dell'inefficienza della Pubblica amministrazione ma il più delle volte di una precisa volontà del Governo in carica di non applicare norme, già approvate dal Parlamento, in virtù di pressioni di *lobbies* contrarie come il caso, nell'articolo 7, comma 3, dell'applicazione del divieto di utilizzare gli animali nella sperimentazione delle sostanze d'abuso e negli xenotrapianti. L'aspettativa, che si protrae ormai da numerosi anni, di poter ricorrere ad uno strumento legislativo che la Costituzione prevede solo in casi di necessità ed urgenza, determina una modificazione sostanziale della Carta costituzionale, inducendo zone di «pigritia istituzionale» in alcuni settori della Pubblica amministrazione ma, il più delle volte offre ai vari Governi in carica «l'alibi» di non affrontare nodi politici importanti avendo come «scappatoia» la possibilità di prorogare un'assunzione reale di responsabilità a volte già sancita dal Parlamento;

dopo l'esame in Commissione il decreto si è ulteriormente «appesantito» con l'approvazione di numerosi emendamenti di origine parlamentare che hanno complessivamente migliorato il testo, dimostrando,

da un lato, l'efficacia dell'azione del Parlamento e, dall'altra, la scarsa cura posta dal Governo nel suo insieme nella stesura di un testo complesso, ampio e che tende ad incidere in modo esteso in numerosi settori della vita pubblica e privata del nostro Paese;

lo strumento della decretazione d'urgenza in materia di proroga di termini di legge, viene invece utilizzato regolarmente dal Governo per rinviare, differire, abrogare o sospendere la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, realizzando un effetto di sistemazione e, a volte, modifica sostanziale della legislazione vigente senza che ve ne sia necessità oppure urgenza. Ad esempio da un lato si approva una riforma del lavoro nel settore privato che impone le assunzioni solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato mentre per i lavoratori del pubblico impiego si reiterano di anno in anno i contratti precari a tempo determinato o si proroga la vigenza di graduatorie di concorsi già svolti violando in tal modo il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione sulla pari dignità sociale dei cittadini. Inoltre le ben 18 proroghe relative a contratti di lavoro precario nella Pubblica amministrazione contenute nell'articolo 1 del decreto in esame sanciscono la volontà esplicita del Governo di non voler affrontare in modo strutturale il problema del lavoro precario nella Pubblica amministrazione, trattandosi di un problema pluridecennale ancora irrisolto se non con proroghe successive, e che viola il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione dove si indica che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» e soprattutto il primo comma dell'articolo 35 in cui esplicitamente si pone in capo alla Repubblica una importante e imprescindibile funzione di tutela del lavoro: «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»;

i vari decreti cosiddetti «Mille proroghe» con la sola loro presentazione rappresentano una denuncia dell'incapacità del Governo ad intrattenere un corretto rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo in quanto si tratta sempre del medesimo soggetto che dirigendo l'Amministrazione statale che per inefficienza o per difficoltà di inseguire modificazioni che incessantemente si accavallano spesso in un brevissimo arco temporale, riorganizzando di continuo ambiti grandi o piccoli, costringono la stessa Pubblica amministrazione a correggere ed adeguare le connesse procedure, deve intervenire di continuo nell'immediatezza dello scadere dei termini da sé stesso imposti, ne dispone la proroga sempre con lo strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta quindi del grande tema del riordino del governo della pubblica amministrazione e dei pubblici uffici che devono poter contare su di una guida avveduta e su norme certe tali da assicurare, come prescritto dall'articolo 97 della Costituzione, il buon andamento dell'amministrazione e il delicato adempimento delle funzioni a servizio del cittadino con la disciplina richiesta dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 54 della Costituzione. Il Governo utilizza poi la possibilità offerta ogni fine anno dal cosiddetto «mille proroghe» anche per non mantenere le proprie stesse promesse politiche tanto pomposamente dichiarate, come quella di fare della sicurezza dei bambini e dei giovani studenti nelle scuole, una priorità assoluta dell'azione di governo: l'articolo

4, comma 2 del decreto in esame, proroga (dal 31 dicembre 2016) alla data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio. Si assiste così all'ennesima proroga dell'adeguamento della normativa antincendio nelle scuole, aspetto centrale della sicurezza nelle scuole, senza che il problema sia mai stato affrontato, per essere risolto in modo rapido, efficace e strutturale, da parte del Governo, a partire dall'inizio della presente legislatura;

il presente decreto-legge accomunando in modo oltremodo confusionario una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante sui più disparati settori sia pubblici che privati, reca disposizioni particolarmente critiche sotto il profilo dell'impatto ambientale in questo particolare momento storico, violando il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio nella più estesa accezione, sancita dalla Consulta, di tutela ambientale, nella gestione dei rifiuti come quella relativa all'ennesima proroga dei termini per l'adeguamento al Sistri (il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino al 31 dicembre 2017. Il decreto-legge prevede, infatti, all'articolo 12 due differimenti di termini per gli adempimenti in materia ambientale. In particolare, accanto alle proroghe del «doppio regime» del Sistri, concernenti l'omissione dell'iscrizione allo stesso SISTRI e del pagamento del contributo per la medesima iscrizione, con le quali, tra l'altro vengono dimezzate, per l'intero anno 2017, le sanzioni, si differiscono i termini per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili degli edifici esistenti;

la disorganicità del testo fa sì che si tratti di un coacervo di interventi che denunciano palesemente, da un lato, un uso improprio, arbitrario e assolutamente in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza, in spregio altresì delle prerogative del Parlamento e, dall'altro, rappresentano una denuncia indiretta della inefficienza della Pubblica amministrazione e soprattutto dell'incapacità del Governo a dirigere con criteri di certezza e correttezza la «macchina amministrativa dello Stato»;

delibera

di non procedere all'esame dell'AS 2630

QP3

CALDEROLI, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede in esame dell'AS 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

premessi che:

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, già abusato da un governo appena insediatosi, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, da un lato, un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari: il decreto-legge, infatti, comporta anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare e per l'attività emendativa, imponendo con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte delle Camere;

il presente decreto legge si compone di 16 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi nelle materie più diverse. Sono rinviati diversi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e in materia di editoria, di lavoro e politiche sociali, di istruzione, università e ricerca. Parimenti all'omologo decreto dello scorso anno, sono poi previste proroghe concernenti competenza del Ministero dell'interno e del Ministro della difesa, in materia di infrastrutture e trasporti, di beni culturali, di sviluppo economico e comunicazione, di giustizia, nel settore dell'istruzione e dell'edilizia scolastica, in materia sanitaria, in materia ambientale e in materia economica e finanziaria. Sono, infine, previste proroghe di termini relativi a interventi emergenziali;

il provvedimento in oggetto, denominato «mille proroghe», è adottato dal Governo con periodicità ormai annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma che in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni;

nei gangli di una serie di riferimenti normativi criptici si celano una serie di rinvii mirati all'applicazione di norme che risalgono anche a più di dieci anni fa e che nei fatti non producono quegli effetti di razionalizzazione dei costi e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di alcuni settori. Questo sistema reiterato di ritardo nella applicazione delle norme produce un vero e proprio inganno nei confronti dei cittadini violando il primo articolo della carta Costituzionale che declina la Repubblica italiana nel concetto base della sovranità popolare;

sebbene, quindi, il ricorso ad un simile provvedimento venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, non si può fare di quella che è una grave stortura dell'iter normativo una regola. Inoltre, non soltanto la cadenza periodica di questa tipologia di decreto, ma anche la continua proroga degli stessi termini legislativi, potrebbe prefigurare addi-

rittura la fattispecie della reiterazione già condannata severamente dalla Corte costituzionale;

in questo decreto, infatti, sono presenti disposizioni di rinvio di termini già scaduti da anni: l'articolo 4, comma 10 contiene l'ulteriore proroga, già presente nell'omologo decreto dello scorso anno, dell'UTA, ossia l'Unità tecnico amministrativa istituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2011 per il compimento a seguito della cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti nella regione Campania, delle attività di definizione delle situazioni debitorie e creditorie della precorsa gestione emergenziale;

ugualmente, l'articolo 9, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, differisce di nuovo la cessazione della gestione commissariale per la ricostruzione delle zone dei comuni della regione Basilicata, Campania, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del 1980-81;

ancora, l'articolo 4, comma 5 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici e differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi a questi rapporti: la relazione tecnica non specifica le motivazioni di necessità ed urgenza sottostanti la proroga e si limita a riportare che i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo sono stati prorogati ininterrottamente in seguito al subentro dello Stato nei compiti degli enti locali ex articolo 8 della legge n. 124 del 1999;

inoltre, il ricorso allo strumento della proroga nel settore sanitario non dovrebbe essere utilizzato, poiché impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie che potrebbero contrastare con l'articolo 32 della stessa Costituzione;

infine, la proroga contenuta nell'articolo 4, comma 2, del termine di adeguamento alla normativa antincendio valevole per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola si pone in netto contrasto con il principio sotteso al nostro ordinamento secondo cui lo Stato, che deve garantire una istruzione universale obbligatoria, debba farlo, ovviamente, anche in condizioni di sicurezza; in questo caso, la relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione non fa alcun riferimento ai presupposti di necessità che giustificerebbero la disposizione di rinvio, ma è evidente come la proroga si rendi qui necessaria per il taglio delle risorse ai Comuni da parte dell'esecutivo che ha causato enormi ritardi nell'adeguamento;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame,

invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati;

per di più, durante l'esame in commissione è stato approvato un emendamento del governo che prevede la proroga dei termini per l'esercizio di due deleghe legislative in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare previste dalla legge n. 154 del 2016: una simile norma sembrerebbe violare manifestamente il combinato disposto degli articoli 76 e 77 della Costituzione secondo cui i due strumenti, il decreto legge e il decreto legislativo, possono essere utilizzati dall'esecutivo in base a due titoli giuridici differenti e in base a presupposti legittimanti differenti. Non è quindi possibile che la legge di conversione di un decreto legge contenga disposizioni in merito alla delegazione legislativa: una simile norma, infatti, violerebbe gli articoli 14 e 15 della legge 400 del 1988 secondo cui, non soltanto i principi e i criteri direttivi, ma anche i termini della decretazione legislativa devono essere disposti con legge delega;

infine, questo provvedimento, caratterizzato dalla presenza di norme provvisorie, temporanee, sperimentali di mere proroghe, incorpora già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi correttivi o comunque a regime che confliggono con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della legislazione;

delibera di non procedere,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame del disegno di legge n. «A.S. 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1.

G.150 (già em. 1.50)

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga della facoltà per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego;

considerato che:

appare sempre più necessario, anche alla luce degli ultimi dati sul livello della disoccupazione in Italia, assicurare e garantire la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere la possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per l'esercizio dei servizi erogati dai centri per l'impiego.

G1.57 (già em. 1.57)

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali;

considerato che:

a causa delle limitazioni imposte dalle vigenti normative alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo determinato costituiscono ormai da anni, di fatto, le maggiori (e talvolta le uniche) risorse a disposizione degli enti territoriali interessati dalle disposizioni in premessa per assicurare l'erogazione dei servizi ai cittadini;

al fine di assicurare la continuità di tali servizi e non disperdere le professionalità acquisite dagli operatori appare quindi necessario assicurare una prospettiva di stabilizzazione in costanza di rapporto ai soggetti aventi i requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere la possibilità per gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale di porre in essere procedure volte alla progressiva stabilizzazione del personale attualmente impiegato con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prevedendo in particolare che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tali enti territoriali, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere su apposite risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere individuate da ciascuna regione interessata.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

1.0.2 (testo 2)

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».

1.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini relativi al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. In relazione alla peculiare congiuntura istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del Consiglio, fino al completamento delle nuove procedure di nomina restano confermati i consiglieri, il segretario generale e il collegio

dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di ventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) tre esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

b) sedici rappresentanti delle categorie produttive, dei quali sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e sei rappresentanti delle imprese;

c) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali uno designato dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e uno designato dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole: "lettere *b)* e *c)*" sono soppresse;

d) tutti i termini di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono ridotti a un terzo;

e) le lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono soppresse e le corrispondenti funzioni sono trasferite alla Corte dei conti, nel quadro delle proprie attribuzioni di referto al Parlamento e al Governo;

f) gli articoli 13 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati;

g) la dotazione organica della segreteria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è rideterminata in complessive diciannove unità, di cui un dirigente di seconda fascia, dieci funzionari, sei assistenti e due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Il restante personale è trasferito definitivamente al segretariato generale della Corte dei conti, con conseguente incremento dei relativi posti in dotazione organica e con riallocazione delle correlate risorse finanziarie dal bilancio autonomo del CNEL al bilancio autonomo della Corte dei conti».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 3.

G3.2 (già em. 3.2)

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che a decorrere dal 10 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 dell'articolo 2 della medesima legge n. 92 del 2012 (c.d. *ticket* licenziamento) non è dovuto nei casi di: *a*) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; *b*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di non prevedere l'inapplicabilità dell'esonero dal contributo di cui al comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di *call center*.

G3.29 (già em. 3.29)

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente;

nello specifico, la disposizione proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è elevata a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) per il 2017 e a quattro giorni per il 2018;

la previsione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente come «istituto sperimentale» e la sua durata alquanto limitata segna ancora una volta il ritardo dell'Italia in materia di politiche sociali e della famiglia al confronto con i più avanzati paesi europei ove il congedo di paternità è un diritto già da molti anni:

– in Danimarca ha una durata di due settimane e va fruito entro le prime 14 settimane di vita del bambino;

– in Francia i padri hanno diritto a 11 giorni di congedo di paternità che deve essere fruito entro quattro mesi dalla nascita del bambino;

– in Norvegia il congedo parentale è di 54 settimane, di cui nove sono per la madre (equiparabili al congedo di maternità) e sei sono per il padre (quota papà), mentre le restanti 39 settimane sono un diritto che può essere utilizzato da entrambi i genitori;

– nel Regno Unito è stato recentemente introdotto un congedo di paternità pari a due settimane delle quali il lavoratore ha facoltà di usufruire in *tranche* di una settimana, entro 8 settimane dalla nascita del figlio, ricevendo un'indennità fissa o il 90% del reddito medio settimanale, se inferiore;

– in Spagna il congedo di paternità è di 15 giorni consecutivi (cui sono aggiunti 2 giorni in caso di nascite multiple) ed è retribuito al 100 per cento;

– in Svezia il congedo per i papà è pari a 10 giorni e viene retribuito all'80 per cento;

– in Portogallo i padri hanno diritto a 20 giorni di cui 10 obbligatori;

– in Belgio il congedo obbligatorio dura 3 giorni, mentre quello facoltativo arriva fino a 10;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di estendere la proroga già prevista 1 comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle citate disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente nella prospettiva di una sua piena messa a regime estendendo altresì il periodo di fruizione a 15 giorni nel primo mese dalla nascita del figlio.

G3.30 (già em. 3.30)

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

i commi da 3 a 3-ter dell'articolo 3 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di pensioni;

considerato che:

l'articolo 1, commi 222 e 223, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l'ambito di applicazione dell'istituto transitorio e sperimentale che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);

nello specifico, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è stata estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere una proroga della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 prevedendo la data del 31 dicembre 2018 quale termine ultimo per perfezionare i necessari requisiti.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.96

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, DALLA TOR, MARINELLO, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, CALDEROLI, DEL BARBA, COMAROLI, ZIN, AIELLO, BERGER, SIMEONI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.98

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, DEL BARBA, COMAROLI, AIELLO, BERGER, RUVOLO, SIMEONI, CALDEROLI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

Art. 6.

6.5 (testo 2)

SCIBONA, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «1 milione»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 8.

G8.4 (già em. 8.4)

CRIMI, FATTORI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 prevede una disciplina concernente la ricollocazione del personale del Corpo forestale dello Stato, assorbito in altre forze di polizia;

risultano alcuni soggetti già appartenenti al Corpo Forestale non ricollocati in altra amministrazione statale, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo citato;

impegna il Governo:

ad avviare, celermente, il percorso previsto dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ancorché risulti scaduto il termine, al fine di ricollocare il personale in altra amministrazione statale, come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9.

G9.54 (gia. em. 9.54)

DI BIAGIO, BILARDI, BARANI, RAZZI

Il Senato,

premesso che:

la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 è attualmente affidata alla Società Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., in virtù di Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 (c.d. «Conven-

zione Unica 2009»). L’Autorità concedente è attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la convenzione regola i rapporti tra concedente e concessionario e stabilisce le modalità di gestione della rete durante l’intero periodo di affidamento (dal 2009 al 2030), prevedendo altresì opportuni meccanismi di revisione periodica delle norme e degli impegni contrattuali;

già a partire dal primo periodo regolatorio (2009-2013) si evidenziarono alcune particolari e rilevanti criticità riguardanti le opere d’arte in elevazione (n. 175 tra ponti e viadotti, sulla rete autostradale in parola) e le esigenze di attuazione di un programma di interventi, in relazione alla loro vulnerabilità sismica e alla necessità di adempiere ai nuovi dettami della normativa antisismica stabiliti dal decreto 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), esigenze divenute sempre più urgenti anche in ragione del grave evento sismico del 6 aprile 2009 i cui effetti sulle strutture evidenziarono condizioni di vulnerabilità soprattutto nei dispositivi di appoggio degli impalcati, costituenti le carreggiate, ed in assenza dei cosiddetti «ritegni antisismici» in grado di limitare e controllare gli spostamenti eccessivi indotti dagli eventi sismici;

le esigenze poste dalle condizioni di vulnerabilità sismica delle opere, inoltre, sono particolarmente cogenti poiché le due autostrade costituiscono vie di comunicazione strategiche. Tale ultimo aspetto è esplicitamente riconosciuto dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 183), che così recita: «In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all’adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti...»;

premesso inoltre che:

la Società Concessionaria ha eseguito la verifica sismica di tutti i viadotti pertinenti alle autostrade A24 e A25, così come richiesto dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e dalla circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 4 novembre 2010 ed i risultati ottenuti, all’esito dell’attività tecnica svolta, sono stati raccolti in uno studio consegnato al Ministero concedente in data 22 marzo 2013. Lo studio di vulnerabilità è stato successivamente aggiornato e perfezionato ulteriormente, tenendo anche conto degli effetti dell’interazione suolo-fondazione-struttura;

più recentemente, nelle more della definizione del PEF e della conseguente implementazione del piano di investimenti per gli adeguamenti strutturali, la Società ha ritenuto necessario elaborare un piano di intervento urgente per la messa in sicurezza essenziale delle opere d’arte più esposte e critiche. Infatti, dopo le violente e ripetute scosse sismiche verificatesi nel Centro Italia il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, si è valutato che i tempi previsti per l’adeguamento definitivo delle opere in Concessione non risultano più compatibili con le ipotesi di ulteriori forti scosse che gli esperti dell’INGV prospettano. D’altro

canto già le scosse del 2016 hanno causato danni ad alcune strutture delle autostrade, a una distanza di oltre 60 km dall'epicentro; in particolare è fondata la possibilità che, in caso di ulteriori sismi, si creino, come effetto immediato, situazioni di improvviso «scalramento» tra i livelli di impalcati adiacenti, che potrebbero trovare gli utenti in transito nell'impossibilità di controllare ed affrontare in emergenza tali ostacoli del piano autostradale per l'assenza di adeguati tempi di visibilità e conseguente reazione. Il suddetto PEF, tuttavia, non ha ancora ricevuto l'approvazione da parte del Ministero concedente e, dal tempo della sua stesura originaria, è stato oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti;

l'arco temporale così ravvicinato, nel cui intervallo si sono susseguite prolungate scosse sismiche, è indice dell'elevatissimo grado di urgenza con la quale procedere con la massima tempestività all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, in quanto, ogni ulteriore ritardo nella realizzazione del programma di adeguamento, costituisce grave responsabilità rispetto ai principi fondamentali della salvaguardia dell'interesse pubblico, compendiati, in primo luogo, nella garanzia della sicurezza dell'utenza ed in secondo luogo, nel mantenimento di valide condizioni di percorribilità delle infrastrutture autostradali. È quindi fondamentale farsi carico della responsabilità di valutare *ex ante* azioni di prevenzione e adeguate misure di intervento evitando, in tal modo, il ricorso *ex post* ad azioni di soccorso che poco hanno potuto di fronte alla forza devastante del sisma;

rilevato che:

in merito allo studio di valutazione del rischio sismico sulle opere d'arte principali delle autostrade A24 e A25, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si espresse con il parere di Assemblea generale n. 68/2014 del 30 gennaio 2015 (Allegato «B») giudicando corretto l'approccio metodologico seguito e le finalità dello studio condotto, ritenendo, in conclusione, che le valutazioni relative al rischio sismico, compiute dalla Società concessionaria a seguito delle verifiche del 2012-13, costituiscono una base di conoscenza consolidata e che la necessità di intervenire tempestivamente sulla gran parte dei viadotti dell'autostrada possa considerarsi definitivamente accertata;

a seguito di tali e ripetuti eventi sismici ad intervalli temporali ridotti, la Società AdP ha proposto e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 novembre 2016, i progetti di fattibilità tecnico-economica con relativi quadri economici per gli interventi di Messa in sicurezza urgenti (MISU), di importo complessivo pari a euro 265.147.841,46 di cui euro 194.502.846,42 per gli interventi di «antiscalemento degli impalcati», da eseguire in via prioritaria onde evitare, come peraltro già avvenuto con il terremoto del 2009, che gli impalcati possano scivolare sul pulvino creando, come più sopra detto, pericolose discontinuità del manto stradale, e mettendo gli utenti in transito nelle più gravi condizioni di pericolo;

l'aver individuato, in accordo con il MIT, quattro possibili viadotti (viadotto svincolo Bussi, svincolo Tornimparte, viadotto S. Onofrio, via-

dotto Popoli) sui quali procedere alla immediata esecuzione dei progetti esecutivi di messa in sicurezza, non esclude, nell'ambito delle priorità e dell'urgenza, gli interventi sui restanti viadotti, anch'essi interessati dal pericolo di scalinamento degli impalcati lungo tutta l'asta dell'infrastruttura autostradale, nonché gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici, così come riportate nell'elenco MISU (Messa in sicurezza urgente) con relativi quadri economici;

per tali interventi urgenti è necessario reperire adeguate risorse finanziarie in quanto lo stato delle predette infrastrutture, in particolare dei numerosissimi viadotti, prevede ingenti costi di realizzazione comunque non sostenibili in base all'attuale PEF in cui, tra gli oneri posto a carico del Concessionario, pesa in modo particolare la rata del prezzo di concessione di euro 55.860.000,00 indicati nell'articolo 3.0, lettera C della Convenzione, riconosciuta dal MIT ma incassata annualmente da ANAS S.p.A.;

per consentire l'avvio immediato dei detti interventi già nell'anno 2017 sarebbe opportuno autorizzare il Concessionario ad utilizzare, per il finanziamento degli stessi, le rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di € 223.440.000: di questi, risulta già accantonata, per le finalità oggi previste in Convenzione, una somma pari ad € 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016. Il versamento di tali somme da parte del Concessionario verrebbe poi effettuata in rate costanti, unitamente alle rate relative alle ultime tre annualità della concessione, e quindi al 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, con maggiorazione degli interessi maturati al tasso legale;

impegna il Governo:

al fine di procedere alla immediata realizzazione dei primi interventi di Messa in Sicurezza Urgenti dei viadotti esistenti lungo le autostrade A24–A25, per tutte le ragioni di provata pericolosità dell'incolumità degli utenti su esposte, ed in particolare agli interventi di «Antiscalinamento» e «Adeguamento sismico edifici strategici», individuati rispettivamente nell'elenco MISU come interventi di tipo A e D, a consentire alla concessionaria AdP, per le finalità sopra evidenziate, l'utilizzo delle rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di € 223.440.000, posto che, di questi, risulta già accantonata una somma pari ad € 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.19

DI GIORGI, PUGLISI, COCIANCICH, Elena FERRARA, FATTORINI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "2014, 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "2017, 2018 e 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 12.

12.17 (testo 3)

CRIMI, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La messa in esercizio di tutti gli impianti di discarica, adibiti a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, nonché degli impianti di trattamento dei rifiuti, localizzati nel territorio della provincia di Brescia, non ancora funzionanti ancorché in possesso della relativa autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017, fatti salvi gli impianti la cui realizzazione è inclusa nel Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre

2013, n. 147. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.

14.29 (testo 3)

BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
